



STATUTO WUNDERKAMMER ORCHESTRA

(con modifiche richieste dalla Regione Marche prot. 0393782/04/04/2024/ R.MARCHE/GRM/ RUNTS/P/520.110.80/2024/RUNTS/373)

TITOLO I - COSTITUZIONE E PATRIMONIO

Art. 1 - (Denominazione e forma giuridica) - INVARIATO

Art. 2 - (Sede sociale e Sezioni territoriali) - INVARIATO

Art. 3 - (Scopo Sociale) - INVARIATO

Art. 4 - (Durata dell'Associazione) - INVARIATO

Art. 5 - (Patrimonio Sociale) - INVARIATO

Art. 6 - (Esercizio finanziario) - INVARIATO

TITOLO II - SOCI

Art. 7 - (Requisiti dei Soci)

1. All'Associazione possono aderire in qualità di Soci:
 - a) le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o all'estero;
 - b) le persone giuridiche, le associazioni, i circoli e gli enti, con sede in Italia o all'estero, che condividano le stesse finalità e svolgano attività non in contrasto con quelli dell'Associazione;
 - c) gli enti pubblici e privati, con sede in Italia o all'estero, aventi finalità e scopi Sociali ed umanitari.
2. Le domande di ammissione sono accolte o respinte dal Consiglio direttivo ai sensi del presente statuto e dei regolamenti emanati dal medesimo.
3. La procedura di ammissione prevede che:
 - il richiedente compili e sottoscriva il modulo di richiesta di ammissione predisposto dall'Associazione e versi la quota associativa;
 - Il Consiglio direttivo deliberi ovvero ratifichi nella prima riunione utile l'ammissione del richiedente;
 - la deliberazione sia comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. La domanda di ammissione può essere respinta dal Consiglio direttivo in caso di indegnità o in presenza di gravi motivi. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8 - (Categorie dei Soci) - INVARIATO

Art. 9 - (Doveri dei Soci) - INVARIATO

Art. 10 - (Diritti dei Soci) - INVARIATO

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 11 - (Organi Sociali) - INVARIATO

Art. 12 - (Gratuità ed onerosità degli incarichi sociali) - INVARIATO

Art. 12 bis - (Volontari e attività di volontariato) - INVARIATO

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - (Convocazione dell'Assemblea) - INVARIATO

Art. 14 - (Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea. Deleghe)

1. In caso di regolare convocazione ai sensi dei commi che precedono, l'Assemblea è validamente costituita:
 - in sede ordinaria:
 - a) in prima convocazione, se sia presente (in proprio o per delega) la metà più uno dei Soci;
 - b) in seconda convocazione, se sia presente (in proprio o per delega) almeno 1/5 (un quinto) dei Soci;
 - in sede straordinaria:
 - a) in prima convocazione, se siano presenti (in proprio o per delega) almeno 2/3 (due terzi) dei Soci;
 - b) in seconda convocazione, se sia presente (in proprio o per delega) almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.
2. Le deliberazioni sui punti all'ordine del giorno sono assunte:
- a) in sede ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto;
- b) in sede straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti aventi diritto di voto.
- ~~3. In caso di parità il voto del Presidente si considera doppio.~~
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese, salvo il caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su punti all'ordine del giorno che riguardino persone, nel qual caso si ricorrerà allo scrutinio segreto.
4. Si ricorrerà allo scrutinio segreto in qualsiasi altro caso, ove la richiesta provenga da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci presenti in Assemblea.
5. Ogni Socio che abbia aderito all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi e risulti in regola con i versamenti delle quote associative, ha diritto ad un voto, esprimibile da lui personalmente (dal legale rappresentante pro tempore nel caso in cui l'associato sia persona giuridica, associazione o ente) o da un rappresentante nominato con delega datata e sottoscritta apposta in calce ad una copia dell'avviso di convocazione o in carta libera o risultante da una mail proveniente dall'account del Socio delegante, pervenuta all'Associazione a mezzo posta elettronica o con altro mezzo idoneo, prima dell'inizio dell'Assemblea.
6. Per l'esercizio dei diritti spettanti in Assemblea ai Soci minorenni, si applica l'art. 10 comma 2° dello Statuto.
7. La delega può essere conferita soltanto ad un altro Socio, purché maggiorenne. Ogni Socio non può essere portatore di più di ~~15 (quindici)~~ 3 (tre) deleghe.
8. Non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio direttivo.
9. Non sono ammesse deleghe nel caso in cui i Soci siano chiamati a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 15 - (Poteri dell'Assemblea dei Soci) - INVARIATO

SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO



Art. 17 - (Cessazione)

- Art. 17 - (Cessazione)**
1. La cessazione di uno dei componenti il Consiglio direttivo per morte, rinuncia all'incarico o revoca del medesimo, comporta la sua automatica sostituzione col primo dei non eletti, il quale resterà in carica sino al termine del mandato del Consiglio direttivo.
 2. Nel caso in cui vi siano due o più non eletti che abbiano conseguito lo stesso numero di voti, il sostituto del consigliere cessato sarà individuato nel più anziano d'età.
 3. Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, non fosse possibile la sostituzione automatica del consigliere cessato secondo quanto precede, il Consiglio direttivo ~~provvederà a nominare un nuovo consigliere che resterà in carica fino alla~~ **inserrerà all'ordine del giorno della prima Assemblea utile e ne provvederà alla** sostituzione del consigliere cessato secondo quanto indicato ai commi 2°, 3° e 4° del precedente articolo.
 4. Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo nominati dall'Assemblea, decade l'intero organo e il Presidente dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.
 5. In caso di cessazione del Presidente, la convocazione dell'Assemblea sarà a cura del Revisore dei conti.

Art. 18 - (Poteri del Consiglio direttivo) - INVARIATO

Art. 19 - (Convocazione del Consiglio direttivo e validità delle delibere) - INVARIATO

SEZIONE III - PRESIDENTE

Art. 20 - (Poteri e durata della carica) - INVARIATO

Art. 21

(Poteri straordinari) - INVARIATO

SEZIONE IV - DIRETTORE ARTISTICO

Art. 22 - (Nomina e poteri) - INVARIATO

SEZIONE V - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - TESORIERE - RESPONSABILE DELLA FUNZIONE CONTABILE

Art. 23 - (Nomina e funzioni) - INVARIATO

SEZIONE VI - REVISORE DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24 - (Nomina e poteri) - INVARIATO

SEZIONE VII - PRESIDENTE ONORARIO
Art. 25 - (Nomina e funzioni) - INVARIATO

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - (Estinzione dell'Associazione)

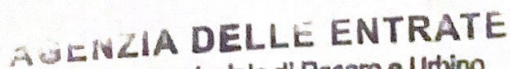
1. L'Associazione si estingue o si scioglie per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
2. In caso di estinzione o scioglimento, l'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, destina e devolve il proprio patrimonio residuo ad altre organizzazioni ETS non lucrative, aventi analoghe finalità secondo le disposizioni statutarie o della stessa Assemblea.

Art. 27 - (Controversie) - INVARIATO

Art. 28 - (Rinvio) - INVARIATO

Il Presidente (avv. Stefano Gottin)

Pesaro, 09/04/2024



Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Uffici Territoriali di Pesaro
Registrato il 11/01/2026 al n° 219 Serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 200,00
DI CUI € PER TRASCRIZIONE

PER TRASCRIZIONI

IL FUNZIONARIO
Elisabetta Diast